



COMUNE DI CONDOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 24.11.17

OGGETTO: Approvazione schema convenzione per la gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Condofuri, Melito di Porto Salvo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Montebello Jonico, Motfa San Giovanni, San Lorenzo, Roccaforte del Greco e Roghudi.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, questo giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 16:10, convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	x	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	x	
GIULLA NAIMO	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	x	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE FOTTI	CONSIGLIERE	x	
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	x	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE		x
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE		x
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE		x
TOMMASO LARIA	CONSIGLIERE		x

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 3

Partecipala Dott.ssa Manuela Falduto

Segretario Generale, incaricato della redazione del presente atto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri presenti in n. 7 su n. 11 Consiglieri assegnati e n.11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e n. 42 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Rocco Ermidio il quale illustra la proposta di deliberazione precisando che con la delibera in esame si avvia un processo di attivazione per i servizi socio- assistenziale a sostegno delle le fasce più deboli.

Il **Presidente**, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibera.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 7 Votanti:7 Astenuti : //; Favorevoli: 7 Contrari: //

Il Presidente proclama l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ✓ che la Regione Calabria, con l'approvazione della Legge Regionale di riordino del comparto Politiche Sociali -n. 23/2003- e del Piano Sociale ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, in conformità alla legge quadro n. 328/2000, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Enti Locali - titolari delle funzioni socio assistenziali- responsabili della pianificazione e della realizzazione, sul territorio, degli interventi e dei servizi sociali, e riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali.
- ✓ che con propria Deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di Zona .
- ✓ che con Deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015 la Giunta Regionale ha ridefinito gli "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con l'indicazione del "Comune Capofila" per ogni ambito;
- ✓ che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 e 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni concernenti gli interventi e servizi sociali svolti a livello locale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

Visto il verbale della conferenza dei sindaci del distretto socio sanitario n. 4 datato 22 agosto 2017, acquisito al prot. generale dell'Ente in data 11.10.17 al n. 10907, depositato in atti ;

Rilevato:

- ✓ che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con i servizi socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- ✓ che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associativa , ai sensi del Cap. V, art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari;

Visto lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, composta da n. 18 articoli;

Rilevato:

- ✓ che la finalità della convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, attraverso l'esercizio coordinato degli interventi e servizi sociali nell'ambito territoriale intercomunale, così come definito nella Deliberazione della Giunta Regionale, n. 210 del 22 giugno 2015;
- ✓ che la partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano di Zona è determinata in misura pari a € 1,00 (uno) ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per i Comuni che non daranno la disponibilità di personale da impiegare presso l'Ufficio di Piano, la Conferenza dei Sindaci stabilirà un aggravio

sul contributo in modo tale da compensare il mancato apporto di personale così da sgravare quegli Enti che oltre al contributo economico apportano anche il contributo in termini di personale.

Rilevato che nei vigenti atti di programmazione economico-finanziaria non è stata prevista una forma di contribuzione monetaria per la costituzione dell'Ufficio di Piano;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il TUEL;

PRESO ATTO della votazione sopra riportata

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni di Condofuri, Melito di Porto Salvo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, San Lorenzo, Roccaforte del Greco e Roghudi, composta da n. 18 articoli, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'adesione alla convenzione in commento decorre dalla sottoscrizione di tutti i comuni aderenti e, in ogni caso, non prima del 01.01.18
- 3) **DI DARE ATTO DI INDIRIZZO** al Responsabile del Settore Finanziario di prevedere sul redigendo bilancio di previsione 2018/2020 le somme necessarie e contestualmente di prevedere tale iniziativa sulla nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 da presentare al Consiglio comunale;

Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: 7 Votanti: 7 Astenuti: // Favorevoli: 7 Contrari:

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica F.to Avv. Caterina Attinà	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 20/12/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to 

**CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Manuela Falduto

Condofuri li

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D. Lgs. 267/2000

L' ISTRUTTORE


Data

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. _____ FOGLI.

DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Manuela Falduto


AMBITO TERRITORIALE _____

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

L'anno _____ (_____) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di** _____ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata dal Sindaco, _____
-

PREMESSO

- che la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 recante "Realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale al fine di assicurare, in ambito locale, la realizzazione integrata degli interventi e servizi sociali l'integrazione socio-sanitaria, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale d'intervento;
- che la Regione Calabria, con l'approvazione della Legge Regionale di riordino del comparto Politiche Sociali -n. 23/2003- e del Piano Sociale ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, in conformità alla legge quadro n. 328/2000, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Enti Locali -titolari delle funzioni socio assistenziali- responsabili della pianificazione e della realizzazione, sul territorio, degli interventi e dei servizi sociali, e riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali.
- che con propria Deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di Zona .
- che con Deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015 la Giunta Regionale ha ridefinito gli "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con l'indicazione del "Comune Capofila" per ogni ambito, giusto allegato "A" alla predetta deliberazione;
- che in applicazione delle determinazioni assunte con Deliberazioni della Giunta Regionale n.449/2016 e 52/2017, la Regione Calabria ha curato una serie di adempimenti al fine di consentire ai Comuni di assumere pienamente il ruolo di protagonisti della governance locale del sistema dei servizi socio assistenziali, del decentramento istituzionale e della integrazione delle risorse afferenti a diverse fonti finanziarie: Fondo Sociale, Piano Azione Coesione, Fondo per la Non Autosufficienza, SIA-Piano Povertà, ecc.

- Che le direttive regionali in esecuzione della normativa predetta prevedono :
 - o L'obbligo di costituzione in ogni Ambito Intercomunale, **altrimenti detto "Distretto"** , dell'**Ufficio di Piano**, e nomina del relativo **Referente**, mediante atto formale ;
 - o l'istituzione del **codice univoco** presso le amministrazioni comunali, da comunicare alle strutture per l'inoltro delle fatture (circolare n. 184193/1.06.2017; 199088/15.6.2017; 184202/1.06.2017); la trasmissione a ciascun **Distretto** di un elenco contenente le strutture ivi presenti , (circolare n. 185825/5.06.2017) con la sede, il numero di ospiti autorizzati, gli estremi autorizzativi, ecc.
 - o l'individuazione di referenti regionali delle Unità Operative Decentrate cui i distretti intercomunali potranno fare riferimento negli adempimenti concreti (circolare n. 199088/15.6.2017)
 - o la quantificazione della spesa e predisposizione dei decreti per l'erogazione delle rette relative al primo semestre 2017 e quella relativa al secondo semestre 2017, che dovrà essere erogata dai comuni;
 - o l'istituzione di una piattaforma informatizzata contenente un Portale con il Catalogo dell'offerta cui le strutture sono obbligate a registrarsi, pena la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento (all'indirizzo <http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/platform/checkliststrutture/index.html> ;
 - o la riformulazione dei Regolamenti Attuativi contenenti i requisiti strutturali e organizzativi, attraverso una attenta e più precisa analisi di ciascuna tipologia di struttura in relazione alla normativa di riferimento.

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 e 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni concernenti gli interventi e servizi sociali svolti a livello locale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con i servizi socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che in data _____, presso la sede del Comune di _____, ai sensi degli art. 17 e 20 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona per le Politiche Sociali, il quale è allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associativa , ai sensi del **Cap. V, art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano di Zona** dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di _____, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____
 - l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____
 - l'Amministrazione Comunale di _____, con Del. C.C. n. _____ del _____
 -

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Finalità

- Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, attraverso l'esercizio coordinato degli interventi e servizi sociali nell'ambito territoriale intercomunale, così come definito nella Deliberazione della Giunta Regionale, n. 210 del 22 giugno 2015, all'allegato "A";

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi è considerato presupposto essenziale per l'attuazione degli interventi e servizi socio assistenziali e per l'integrazione socio sanitaria, previsti dal Piano di Zona, quale strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'organicità, l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le azioni, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- La forma associativa, ai sensi del comma V, art. 30 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per la gestione coordinata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.2;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione di tutte le risorse disponibili

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni sono diretti a garantire efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.2 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali, di seguito elencati:

Intervento/servizio <i>(Precisare quelli a valenza comunale e quelli a valenza di ambito)</i>	Impegno finanziario	Soggetto Titolare per la gestione¹	Soggetto Responsabile per la gestione²	Modalità di gestione
<i>Affidi e adozioni</i>				
<i>Minori e famiglia</i>				
<i>Anziani</i>				
<i>Disabili</i>				
<i>Donne e adulti in difficoltà</i>				
.....				

¹ Indicare il Comune capofila se si prevede che il servizio è a valenza d'ambito ed è prevista la gestione unica dello stesso; indicare il nome del Comune sul cui territorio si prevede l'attivazione del servizio, se considerato a valenza comunale.

² Indicare il Comune ovvero altro Ente (ASP, ecc..) a cui viene attribuita la responsabilità della gestione, indipendentemente dalla modalità di gestione scelta (in economia, gestione diretta mediante affidamento a terzi, acquisto di servizi o pagamento delle rette, ecc..).

Art.3 - Obiettivi

Tale convenzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art.4 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni SEI, decorrenti dalla data della stipula della stessa.

La Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'art.17 del presente atto.

Art.5 - Comune capofila

Il Comune capofila, dell'ambito territoriale intercomunale assume responsabilità amministrative e finanziarie. Il Comune capofila, al fine di rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni dell'Ambito, in conformità alle decisioni del Coordinamento Istituzionale e in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di Programma.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'organizzazione in forma associata dei Comuni dell'ambito territoriale ed ha la rappresentanza legale dell'Ambito Intercomunale.

I Comuni dell'ambito contribuiscono con risorse finanziarie, umane e strumentali al funzionamento della struttura e al raggiungimento degli obiettivi di Piano .

Art. 6 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art.7 – Conferenza dei Sindaci

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata alla **Conferenza dei Sindaci**

La **Conferenza dei Sindaci** è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni alla **Conferenza dei Sindaci** partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore Sanitario del distretto e/o il Coordinatore Socio-sanitario del distretto o **altro rappresentante dell'ASP a tal fine delegato.**

La **Conferenza dei Sindaci** è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze della **Conferenza dei Sindaci** sono individuate all'art. 12 dell'Accordo di Programma.

Il funzionamento della **Conferenza dei Sindaci** è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dalla stessa **Conferenza dei Sindaci.**

Art.8 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato **Ufficio di Piano**, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

In particolare, l'Ufficio di Piano sarà così costituito:

un Coordinatore espresso dal Comune Capofila nella persona del Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali di quel Comune; due Assistenti Sociali; un Tecnico; quattro Istruttori di categoria C.

Detto personale verrà fornito dai Comuni aderenti all'Ambito secondo la disponibilità di personale da poter destinare con i necessari ordini di servizio per la prestazione di un'attività presso l'Ufficio del Piano istituito nell'ambito del Comune Capofila.

Il Comune capofila provvede all'attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'**Ufficio di Piano** ha le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento degli stessi;
- b) provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata ;
- g) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- i) esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;
- j)

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato con Delibera di Consiglio da parte di ciascun ente aderente.

Art. 9 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell'ufficio.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000.

Art.10 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
- g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art.4 della presente Convenzione.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Art.11 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art.12 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art.13 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano di Zona è determinata in misura pari a € 1,00 (uno) ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per i Comuni che non daranno la disponibilità di personale da impiegare presso l'Ufficio di Piano, la Conferenza dei Sindaci stabilirà un aggravio sul contributo in modo tale da compensare il mancato

apporto di personale così da sgravare quegli Enti che oltre al contributo economico stabilito al comma precedente, apportano anche il contributo in termini di personale.

Le quote relative sono corrisposte al soggetto gestore (*o ente capofila unico*) in N.° 2 rate, di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno di ciascun anno.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:

- a. il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
- b. l'esercizio delle funzioni istruttorie, di coordinamento, informative, promozionali e formative da parte dell'Ufficio di Piano, come individuate dal precedente art.9.
- c.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

Art.14 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.15 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art.16 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art.17 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.18 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)